



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al **n. 61306**
del ruolo generale, proposti da:

- **CASSANI Diego Federico**, nato a Milano il 7 ottobre 1956 ed ivi
residente in via Fulvio Testi n. 56, C.F. CSSDFD56R07F205R e
BRAGANTI Mara Nadia, nata a Milano il 23 settembre 1956 e ivi
residente in via Fulvio Testi n. 56, C.F. BRGMND56P63F205V,
rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli
avvocati Maria Chiara Marchetti, con studio in Milano, via Solferino
n. 7 , (pec: avvmariachiaramarchetti@puntopec.it) e Giovanni Maria
Soldi, con studio in Milano, piazza Castello n. 17, (pec:
giovannimaria.soldi@milano.pecavvocati.it, fax 02/39293138),
elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Milano, via

Solferino n. 7 e agli indirizzi PEC sopra indicati

Appellanti principali e appellati incidentali

CONTRO

- **la PROCURA REGIONALE della Corte dei conti** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con sede in via Matteotti, 2 60121 Ancona, in persona del suo Procuratore regionale *pro tempore*;

Appellata e appellante incidentale

- **la PROCURA GENERALE della Corte dei conti**, con sede in Roma, via Baiamonti n. 25, in persona del suo Procuratore generale *pro tempore*;

Appellata

e nei confronti di

- **Fallimento Duomo G.P.A. s.r.l.**, in persona del curatore fallimentare Avv. Rita Roberto con studio in Milano, via Caradosso n. 8 - contumace in primo grado;

Appellata

- **CASSANI Denise Federica Fredi**, C.F. CSSDSF60A56F205K, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pina Blanco, con studio in Milano, via Mauro Macchi n. 27 e domiciliata presso il suo indirizzo pec: mariapina.blanco@milano.pecavvocati.it;

Appellata principale e incidentale

avverso

- la sentenza n. 90/2023 pubblicata il 31/10/2023, pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, a

definizione del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23394 del registro di segreteria;

VISTI gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza del giorno 21 maggio 2026, il relatore Cons. Natale Longo, per gli appellanti principali, il V.P.G. Luigi D'Angelo per la Procura generale e l'avv. Christian Artale (per delega dell'avv. Maria Pina Blanco) per Cassani Denise Federica Fredi, con l'assistenza della dott.ssa Simonetta Colonnello.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato presso il giudice di prime cure in data 30 marzo 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio la società Duomo GPA S.r.l. in fallimento (esercente l'attività di concessionaria del servizio di riscossione tributi), Cassani Diego Federico, Braganti Mara Nadia, Cassani Denise Federica Fredi (soci ed amministratori della medesima società), chiedendone la condanna in via principale, a titolo di dolo e, quindi, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Petriano (PU) della somma di euro 9.000,40, oltre rivalutazione, interessi legali e spese processuali.

Peraltro, il presente procedimento era stato attivato dalla Procura contabile sulla base delle risultanze della procedura fallimentare e delle indagini penali attivate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che avevano coinvolto la "Duomo", quale concessionaria del servizio di riscossione di tributi nell'interesse di numerosi enti locali, nonché gli amministratori e i soci della stessa, per omessi riversamenti di quanto riscosso per conto degli enti impositori.

La Procura regionale segnalava, altresì, che la “Duomo” era stata dapprima sospesa dall’albo dei concessionari della riscossione in data 15/6/2017, quindi cancellata in data 14/9/2017.

La medesima società aveva presentato istanza per accedere al “concordato preventivo in continuità”, poi era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria e, infine, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 996 del 21/12/2018.

A sua volta, il richiamato procedimento penale sfociava nei seguenti provvedimenti:

a) sequestro preventivo dei beni per euro 8.000.000,00, autorizzato con decreto del GIP del 30.6.2017;

b) rinvio a giudizio dei sigg.ri Cassani Diego Federico, Braganti

Mara Nadia e Cassani Denise Federica Fredi, disposto con decreto del GUP del 14 novembre 2019, per i delitti di peculato, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta (esclusa per la sola sig.ra Cassani Denise la fattispecie di bancarotta).

In particolare, gli imputati venivano accusati, in concorso tra loro:

- di essersi appropriati, avendone la disponibilità come concessionari del servizio di riscossione, di fondi per circa 8 milioni di euro, omettendone il riversamento ai numerosi Comuni per conto dei quali erano stati riscossi (peculato ex art. 314 c.p.);

- di aver prodotto, con artifici e raggiri, una falsa rappresentazione dei conti dedicati alla gestione delle imposte riscosse (truffa aggravata in danno di enti pubblici ex art. 640, commi 1 e 2, c.p.);

-di aver cagionato il fallimento della società Duomo GPA S.r.l.,

distraendo dalle casse della società, e a proprio vantaggio, rilevanti somme di denaro (bancarotta fraudolenta ex art. 223 del r.d. n. 267/42);

c) separazione della posizione della Soc. Duomo GPA S.r.l., la quale, in relazione al contestato illecito amministrativo ex artt. 5, 6, 24 e 25 d.lgs. n. 231/01, chiedeva la definizione del giudizio con rito alternativo;

d) sentenza n. 6857/22, depositata il 6 settembre 2022, con la quale il Tribunale penale di Milano, per quanto di specifico rilievo in questa sede:

-condannava i sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia alla pena, rispettivamente, di anni 6 e anni 4 di reclusione per i reati di peculato e di bancarotta fraudolenta (capi A e C dell'imputazione), dichiarando la prescrizione per il delitto di truffa aggravata (capo B dell'imputazione);

- assolveva Cassani Denise, con la formula "per non aver commesso il fatto", in relazione ai reati a lei ascritti.

La sentenza passava in giudicato per Cassani Denise in data 22 ottobre 2022, mentre risultava ancora pendente (stando agli atti), l'appello proposto da Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia;

e) sentenza in data 13 novembre 2020, depositata il 4 febbraio 2021, con la quale il GUP presso il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato all'uopo attivato, previa affermazione della relativa responsabilità, condannava la Soc. Duomo al pagamento della sanzione pecuniaria finale di 400 quote per euro 1.000,00 ciascuna, per

un totale di euro 400.000,00, con confisca del relativo profitto, individuato in euro 1.561.910,80.

Secondo la ricostruzione della Procura regionale, i convenuti avevano posto in essere un sistema di gestione (c.d. "sistema Cassani", ideato da Cassani Diego Federico), che, attraverso una persistente e dolosa confusione gestionale dei tributi incassati per conto dei vari Comuni, avrebbe consentito alla "Duomo" (con chiari risvolti sulle poste di bilancio) di minimizzare le rendicontazioni dei tributi riscossi per i cosiddetti "Comuni ad aggio" (operazione che avrebbe permesso un abbattimento percentuale dell'imponibile e - in base alla normativa al tempo vigente - una minore esposizione in termini di IVA) e, parallelamente, di aumentare, al netto del compenso dovuto alla società concessionaria, le rendicontazioni dei tributi riscossi per i cosiddetti "Comuni a canone fisso" (operazione che avrebbe determinato una maggiore disponibilità di fondi da non rendicontare/riversare).

A tal fine, si sarebbe provveduto ad alterare il programma di gestione dei tributi minori, denominato "Parsec", mediante una procedura algoritmica che avrebbe consentito di modificare e falsificare le scritture contabili da esibire ai singoli Comuni.

Il procedimento di alterazione sarebbe stato attuato prevalentemente in occasione del quarto trimestre di ogni annualità, sulla base di alcune variabili:

1) tendenza della società "Duomo" a privilegiare un maggior computo di quanto riscosso, relativamente ai contratti a canone fisso;

2) possibilità di attuare un abbattimento del riscosso, relativamente ai contratti ad aggio;

3) presenza di Comuni che, rispetto ai valori previsti in contratto, in qualche annualità erano in perdita ovvero rispetto ai quali la “Duomo” aveva riscosso in misura minore del preventivato.

Quindi, la “Duomo” e i suoi amministratori avrebbero sfruttato in maniera fraudolenta le diverse clausole contrattuali, dando luogo a una premeditata confusione gestionale e contabile dei tributi introitati per conto dei Comuni; in tal modo, sarebbero state alterate le rendicontazioni, modificati i dati e omessi o, comunque, ridotti i riversamenti dovuti ai singoli Comuni, a esclusivo vantaggio del concessionario.

Il danno erariale contestato nel presente giudizio è derivato dalla mancata entrata nel bilancio del Comune di Petriano delle somme dovute dalla “Duomo” per l’anno 2016 e per il 1° semestre 2017, nell’ambito di un sistema ideato e realizzato al fine di alterare e modificare i dati del riscosso (c.d. “sistema Cassani”).

Con la sentenza gravata, la Corte marchigiana ha condannato la Duomo GPA S.r.l., in stato di fallimento, in persona del curatore fallimentare *pro tempore*, Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia al pagamento in favore del Comune di Petriano, con vincolo di solidarietà passiva, della somma di € 9.000,40, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

La medesima sentenza ha, inoltre, respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti di Cassani Denise

Federica Fredi, liquidando in suo favore le spese di difesa, a carico del Comune.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello i signori Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, rappresentati e difesi come in epigrafe, articolando i motivi di gravame di seguito compendiatamente.

I) *Violazione di legge e, in particolare, necessità di sospensione del procedimento contabile ex art. 106 comma 1 del codice di giustizia contabile e, in subordine, opportunità di sospensione del medesimo.*

II) *Violazione di legge e, in particolare, nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., in relazione all'art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c. e altresì all'art. 86, comma 6, codice di giustizia contabile.*

III) *Insussistenza di qualsiasi prova di responsabilità amministrativo – contabile in capo agli appellanti.*

IV) *Insussistenza di prove circa la condotta illecita degli appellanti.*

V) *Erroneità della somma richiesta a titolo di danno.*

VI) *Mancata quantificazione della presunta quota di danno ascrivibile a Cassani Diego e a Braganti Mara – assenza nel caso di specie di una responsabilità solidale tra i convenuti.*

Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito definitivo del procedimento penale e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per cui è causa, mentre nel merito di assolvere i signori Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia da qualsiasi imputazione, nonché, in via gradata, di rideterminare *in minus*, previa CTU ed esercizio del potere riduttivo, il danno erariale ad essi

imputabile; in ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi.

Con atto del 14/2/2024, ha proposto controdeduzioni e appello incidentale la Procura regionale marchigiana, che, dopo aver compendiato la vicenda penale, gli atti di causa, l'esito del giudizio di prime cure e le motivazioni dell'appello principale, ha innanzitutto replicato rispetto a queste ultime.

La Procura regionale ha, altresì, a sua volta appellato la sentenza gravata, nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti di Cassani Denise Federica Fredi, articolando un unico motivo di gravame, ovvero *"Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 652 c.p.p., travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condotta illecita a carico di Cassani Denise"*.

In proposito la procura, pur prendendo atto dell'avvenuta assoluzione in sede penale (sentenza del Tribunale di Milano n. 6857/2022, passata in giudicato *in parte qua*), ha richiamato la contestazione contenuta nell'atto di citazione nei riguardi della Cassani Denise (sorella di Diego e socia al 39% della "Duomo"), ovvero l'aver gestito in autonomia (almeno fino al 2015) e co-gestito nel tempo successivo (quando ella, con l'aggravarsi della crisi societaria, ha cominciato a seguire le direttive della cognata Braganti) i conti correnti postali sui quali confluivano le somme riscosse e, essendo al corrente del "sistema Cassani", l'aver utilizzato le disponibilità di denaro ivi giacenti per attribuire costosi benefit al marito De Benedetti Claudio

Pio (socio all'8% della Duomo G.P.A. S.r.l. e anche della Mabra S.r.l., quest'ultima utilizzata per drenare denaro dalle casse della società concessionaria) nonché l'aver svolto funzioni e compiti che non potevano essere qualificati meramente impiegatizi ed esecutivi, essendo la stessa consapevole e concorrente nell'attività di *mala gestio* perpetrata nel tempo.

Pertanto, secondo la Procura regionale, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 652 c.p.p. (assoluzione per "non aver commesso il fatto"), assumendo che il PM contabile si fosse basato soltanto sulla documentazione probatoria acquisita nel corso delle indagini preliminari e vagliata dal Tribunale di Milano, mentre l'illecito contabile, in realtà, si basa su presupposti diversi, ha natura differente e persegue diverse finalità.

Nel giudizio contabile (come in quello penale) è stata acclarata l'esistenza del fatto storico del mancato versamento di somme nelle casse comunali delle somme incassate.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, il ruolo di mera esecutrice delle indicazioni e delle direttive che provenivano dal fratello (Cassani Diego) e dalla cognata (Braganti Mara), "se può aver fondato la decisione di estraneità della sig.ra Denise rispetto ai fatti di reato, non può considerarsi - automaticamente - sufficiente a escludere il concorso doloso della stessa nella causazione dell'evento dannoso e, soprattutto, delle sue conseguenze".

Infatti, secondo la Procura contabile, i riscontri probatori acquisiti

(dichiarazioni dei dipendenti Favia Maria, Servidio Marco Antonio e Casagrande Paola), nonché le intercettazioni telefoniche del 4.4.2017 tra Braganti Mara Nadia e Falco Giovanni; del 4.4.2017 e del 5.4.2017 tra Braganti Mara Nadia e (tale) Maura), avrebbero dimostrato che Cassani Denise avesse sia la piena e perfetta contezza dell'intero sistema fraudolento (c.d. Sistema Cassani) nell'attività di riscossione, sia la diretta disponibilità delle provviste di denaro pubblico sui conti correnti postali dell'agente contabile ove queste confluivano (maneggio di denaro pubblico).

Dalle suddette evidenze probatorie emergerebbe, secondo la Procura appellante, che Cassani Denise fosse a conoscenza delle modalità irregolari di gestione delle somme e che la stessa avesse il maneggio del denaro riscosso dalla società, mantenendone, pur se con la "supervisione" della cognata, un autonomo potere dispositivo, tanto da avere la possibilità concreta di discostarsene, almeno fino al 2015, quando in seguito all'aggravarsi della crisi societaria, la sig.ra Cassani Denise è stata assoggettata alle direttive della cognata Braganti Mara; tuttavia, anche successivamente ella avrebbe dato seguito, in piena consapevolezza, alle decisioni del fratello e della cognata.

La Procura regionale, dopo aver richiamato precedenti condanne contabili di appello su vicende analoghe, ha quindi concluso chiedendo di respingere l'appello principale e di accogliere il proprio appello incidentale, condannando, per l'effetto, la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi, in solido con Duomo G.p.a. S.r.l., in persona del curatore fallimentare legale rappresentante *pro tempore*, Cassani Diego

Federico e Braganti Mara Nadia, al pagamento, in favore del Comune di Petriano (PU), della somma di euro 9.000,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria del 20/11/2025, si è costituita la signora Cassani Denise Federica Fredi, rappresentata e difesa come in epigrafe, che, dopo aver compendiato le ragioni dell'assoluzione in primo grado, ha rivendicato di esser stata assolta in primo grado con formula piena per non aver commesso il fatto, in quanto "per le mansioni solo esecutive svolte, è risultata alla stregua delle convergenti testimonianze assunte, benché titolare di una quota del capitale, estranea alla vicenda delittuosa".

L'appellata, dopo aver richiamato gli elementi addotti dalla Procura regionale a sostegno dell'appello (sorella di Cassani Diego, *deus ex machina* della vicenda; partecipazione del 39% al capitale sociale, consorte di De Benedetti, amministratore unico della "Duomo"; maneggio del denaro della società, pur sotto la supervisione della cognata, ma potendosi discostare; utilizzo dei fondi della società per costosi benefit per il marito; elevato tenore di vita condotto) ha, altresì, sostenuto l'assenza di prova di adeguata prova di specifici addebiti.

Innanzitutto, l'appellata ha evidenziato che la nomina del marito ad amministratore unico è avvenuta solo per il periodo dal 24 luglio 2017 al 23 maggio 2018 (dopo l'emanazione nell'ambito del procedimento RG GIP 37821/16, del decreto di sequestro preventivo eseguito in data

30 giugno 2017 su tutti i beni della “Duomo”), con conseguente assenza di effettivi poteri dispositivi.

Analogamente, la Procura non avrebbe addotto prove a sostegno dei costosi benefits che la Cassani Denise avrebbe erogato al marito (enumerati genericamente: “automobili e carte di credito”), così come dell’elevato tenore di vita (si parla di “sei settimane in barca”).

In ogni caso, la Procura regionale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimonialo dai signori Cavazzoni Paolo, Favia Maria e Servidio Marco Antonio, che confermerebbero la natura meramente esecutiva delle mansioni dell’appellata.

Pertanto, secondo l’appellata, “non può parlarsi della figura di Cassani Denise come di “agente contabile”, mancando la prova in capo a quest’ultima della volontarietà della condotta, anche in relazione alla specificità dei comportamenti illeciti, attribuiti alla stessa, del tutto assenti nel corpo della citazione”.

Peraltro, ha sostenuto l’appellata, per i medesimi fatti è intervenuta una sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, cosicché non potrebbe pervenirsi alla condanna in sede amministrativo-contabile, stante il disposto dell’art. 652 c.p.p. e tenuto conto del principio generale del *ne bis in idem*.

L’appellato ha, quindi, concluso chiedendo di respingere l’appello incidentale e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 90/2023 nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti dell’appellata Cassani Denise Federica Fredi, con oneri

di spese di lite a carico del Comune di Petriano.

Con memoria datata 19/11/2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale, che dopo aver compendiato la vicenda *sub iudice* e la statuizione di prime cure, ha confutato i motivi dell'appello principale, richiamando anche le considerazioni già svolte dalla Procura regionale.

La Procura generale ha, quindi, concluso chiedendo di respingere l'appello principale e di accogliere quello incidentale, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

All'udienza del giorno 12/12/2025, questa Corte, considerato che gli appellanti principali non erano comparsi, ha rinviato la discussione del giudizio alla data odierna, ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

All'udienza del giorno 21 maggio 2026, il PM ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, mentre l'appellata incidentale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, menzionando un precedente a lei favorevole.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, si dispone la riunione di tutti gli appelli intentati avverso la medesima sentenza ai sensi dell'art. 184, comma 1, del codice di giustizia contabile, ai sensi del quale "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo".

[2] Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., l'improcedibilità dell'appello principale proposto dai sigg.ri

Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia.

A norma di detta disposizione codicistica, “se l'appellante non compare all'udienza di discussione il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.

Nella fattispecie all'esame, gli appellanti non sono infatti comparsi sia nella precedente udienza che in quella odierna.

Il presente appello principale va, dunque, dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione del giudizio con la decisione unicamente di una questione pregiudiziale, giustifica la compensazione delle spese del presente grado d'appello, nei confronti dei sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia.

Ciò nella misura di 2/3 delle predette spese, dovendo il restante 1/3 essere posto a carico dell'appellata CASSANI Denise Federica Fredi, per quanto si dirà meglio in seguito.

[3] Occorre, dunque, esaminare l'appello incidentale dispiegato dalla Procura regionale, che ha censurato il capo della sentenza gravata nel quale il giudice di prime cure ha disposto l'assoluzione della sig.ra Cassani Denise Federica Fredi, liquidando a suo favore le spese di difesa, poste a carico del Comune.

In particolare, la sentenza gravata ha assolto la signora Cassani Denise Federica Fredi in applicazione del disposto dell'art. 652 c.p.p., considerato che la sentenza penale del Tribunale di Milano n.

6857/2022 (passata in giudicato nei suoi confronti dal 22 ottobre 2022) ha assolto la convenuta in questione dai reati ascritti (ovvero, peculato e truffa aggravata) con la formula “per non aver commesso il fatto”, affermando che “Per le mansioni soltanto esecutive svolte, la Cassani è risultata, alla stregua delle convergenti testimonianze assunte, benché titolare di una quota del capitale sociale, estranea alla fattispecie delittuosa”.

In proposito, ritiene il Collegio, in coerenza con la giurisprudenza d’appello di questa Corte (Sez. II App., sentt. n. 194/2023; 212/2023; 230/2023; 242/2023; 246/2023; 266/2023; 268/2023; 111/2025; 125/2025) maturata su fattispecie analoga (c.d. “sistema Cassani”, relativamente ad altri Comuni), che l’appello vada accolto, per le ragioni di seguito compendiate.

Con riguardo alle motivazioni della sentenza di prime cure, relativamente alla posizione di Cassani Denise Federica Fredi, si osserva innanzitutto che l’art. 652 c.p.p. prevede che *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”*.

Detta disposizione costituisce, tuttavia, una eccezione rispetto al principio generale di autonomia e separatezza dei giudizi (quello penale da un lato e quello civile o amministrativo per danno dall'altro, rispondenti a differenti finalità), cosicché ne risulta interpretativamente preclusa l'estensione applicativa al di là dei casi espressamente previsti (in termini, tra le altre, Corte conti, App. Sicilia, n. 11/2023; Corte conti, Sez. II App., sent. n. 111/2025; Cass., Sez. unite, n. 1768/2011).

Pertanto, la richiamata previsione processual-penalistica *“non introduce (...) alcun automatismo tra formula assolutoria adottata ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione del giudice penale (...)*

È rimessa, quindi, al Giudice contabile la verifica in ordine a quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale: indagine che deve essere condotta integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza al fine di desumere gli elementi che evidenzino quale sia il fatto la cui sussistenza sia stata negata” (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 159/2020).

Nel descritto orizzonte giurisprudenziale, la consolidata giurisprudenza contabile ha avuto modo di ritenere che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 652 c.p.p. può fare stato nel giudizio contabile soltanto quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 312/2024, n. 125/2025).

Ancora, la giurisprudenza ha ritenuto che “...in materia di danno erariale la sentenza penale definitiva di assoluzione può fare stato solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e sempre che l'ente danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile, fermo restando, in ogni caso, che la liceità penale non può escludere l'eventuale illiceità contabile (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 1768 del 2011; Corte dei conti, Sezione I, n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II, n. 325 del 2014, n. 347 del 2015, n. 26 del 2016; n. 876 del 2016; n. 270 del 2018; n.371/2022). Pertanto, una cosa è l'accertamento in sede penale circa la sussistenza delle circostanze di fatto ovvero delle condotte sulle quali poggia l'imputazione, altro è che a detti elementi venga annesso rilievo causale in ambito erariale, giacché è proprio con riferimento a tale secondo aspetto che la giurisdizione contabile non può subire alcun condizionamento dal pronunciamento penale ancorché assolutorio, ben potendo, infatti, verificarsi che una condotta ritenuta dal giudice penale inidonea a fondare il presupposto oggettivo del reato, sia al contrario considerata dal giudice contabile foriera di danno. In quest'ottica il giudice contabile può legittimamente vagliare, ancorché nel rispetto delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità amministrativa in relazione all'esigenza di garantire l'integrità patrimoniale pubblica quale bene della vita meritevole di tutela giudiziale, i dati emergenti dalla sentenza penale alla stregua di possibili elementi di prova innominata, o atipica; ciò ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 94 e 95 c.g.c. e in considerazione del fatto che nell'ordinamento processuale vigente, sia esso civile che contabile alla luce dell'art. 94, comma

4, c.g.c., non esiste alcuna norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova” (Corte conti, Sez. II App., n. 647/2022).

Nell’ambito della valutazione del giudice contabile può, dunque, assumere rilievo dirimente l’apprezzamento della diversità strutturale tra l’illecito amministrativo-contabile contestato e illecito penale su cui è intervenuta la pronunzia assolutoria per “non aver commesso il fatto”, tanto più avuto riguardo al principio di stretta tipicità che contraddistingue quest’ultima tipologia di illecito.

Nel caso di specie, la pronunzia assolutoria si riferisce ai contestati illeciti penali di peculato (art. 614 c.p.) e truffa ai danni del Comune (640 c.p.).

Il “fatto di reato contestato e su cui è intervenuta la menzionata pronunzia assolutoria si caratterizza dunque, per il peculato, (tra l’altro), per la condotta appropriativa (“se ne appropria”) del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, elemento che non risulta contestato a carico della Cassiani Denise in sede di responsabilità amministrativo-contabile.

Analogamente, la fattispecie di cui all’art. 640 c.p. si caratterizza per molteplici elementi strutturali (artifici o raggiri, induzione in errore, dolo anche dell’inganno della vittima), alcuni dei quali esulano dalla contestazione avanzata dalla Procura regionale nel presente giudizio di responsabilità amministrativa.

L’imputazione contestata in sede penale anche nei riguardi della signora Cassani Denise veniva confermata infatti, in coerenza con la struttura dell’illecito di truffa, nei termini di seguito esposti:

<<1. Occultando una situazione di crisi finanziaria anche mediante la falsificazione del bilancio della DUOMO GPA S.r.L, inducendo in errore gli enti della P.A. - tra cui la Giunta Regionale Lombardia, oltre numerosi Comuni, in particolare Garbagnate Milanese, Cusano Milanino, Cormano, Fano, Pessina, Cremonese, Urbano, Bareggio, Burolo, Garlasco, Forano, Manzano, Tarvisio, Treppo Grande, Zuglio, Grimacco, Cassacco, Chiusaforte, Dignano, Lestizza, Lignano, Malborghetto Valbruna, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Reana del Rojale - sui requisiti di solidità economica della società per ottenere e mantenere la concessione di servizio di riscossione tributaria, anche utilizzando polizze fidejussorie irregolari, emesse dalla compagnia di assicurazioni bulgara NADEJA e della società EURALTAFIDI non abilitate al rilascio di garanzie nei confronti della P.A., (fatti commessi ai danni degli enti sopra indicati, fino all'08.02.2018 - dichiarazione dello stato d'insolvenza)

2. Producendo - mediante ricorso al cd. "Sistema CASSANI" - una falsa rappresentazione della reale situazione dei conti e dei mastrini dedicati alla gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP e del Canone Occupazionale Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP, sistema consistente: quanto meno per le annualità 2012 e 2013, nella manomissione del programma di gestione dei tributi minori denominato PARSEC (nel corso degli anni implementato con nuove funzionalità al programma originario), con utilizzo di specifico algoritmo applicato ai database dgpal2 e dgpal3, predisposto dal consulente informatico su specifico mandato di CASSANI Diego Federico, per incrementare i dati di riscossione relativi ai contratti "a canone fisso",

abbattere i dati del riscosso relativi ai contratti ad "aggio", modificare i dati relativi a quei Comuni per i quali non era stato raggiunto il minimo garantito previsto dal contratto e con ciò determinando un favorevole spostamento degli incassi per almeno € 990.103,33; quindi predisponendo ed inviando, quanto meno ai Comuni di seguito indicati, dati di riscossione falsi, diversi ed inferiori rispetto a quelli effettivi, relativi a Comuni "contrattualizzati ad aggio....>>.

Pertanto, devono necessariamente esser lette alla luce delle suddette imputazioni penalistiche le affermazioni rese, a corredo motivatorio della suddetta sentenza di assoluzione, dal giudice penale, laddove ha sottolineato che le mansioni svolte fossero "solo esecutive" e che "per tutti i reati contestati a Denise CASSANI, oltre al pur pregnante rilievo della titolarità di quota parte del capitale della DUOMO, non è emersa invece alcuna compartecipazione, né materiale né morale, a ciascuna delle condotte illecite commesse dai coimputati, essenzialmente in ragione del ruolo non decisorio all'interno della fallita, nonché del difetto di singoli atti o dichiarazioni o anche solo conversazioni decisamente compromettenti pure nel corso dell'attività captativa".

Alla luce delle rilevate diversità strutturali degli illeciti contestati in sede penale rispetto a quella amministrativo-contabile, ritiene, dunque, il Collegio di dover condividere quanto affermato dalle richiamate sentenze della II Sezione centrale di appello, con riguardo alla posizione della signora Cassani Denise, per come di seguito trascritta:

<< La figura di "mera esecutrice" delle indicazioni e delle direttive che

provenivano dal fratello (Cassani Diego) e dalla cognata (Braganti Mara), come ricostruita dal Giudice penale, se può aver fondato la decisione di estraneità alla vicenda delittuosa, non può considerarsi sufficiente ad escludere il concorso doloso nella causazione dell'evento dannoso e, soprattutto, delle sue conseguenze. L'ampio corredo probatorio ha dimostrato come l'appellante incidentale avesse piena e perfetta contezza dell'intero sistema fraudolento nell'attività di riscossione, e la diretta disponibilità delle provviste di denaro pubblico sui conti correnti postali dell'agente contabile ove queste confluivano. Le plurime dichiarazioni testimoniali dei collaboratori amministrativi (Favia Maria e Servidio Marco Antonio come da s.i.t. del 27.3.2017; Casagrande Paola, come da s.i.t. del 28.3.2017) riscontrate dal contenuto esplicito delle comunicazioni telefoniche intercettate (del 4.4.2017 tra Braganti Mara Nadia e Falco Giovanni; del 4.4.2017 e del 5.4.2017 tra Braganti Mara Nadia e tale Maura che, molto presumibilmente, era dipendente della Duomo GPA srl), debitamente valorizzate in sentenza, non sono smentite né elise dalle dichiarazioni richiamate nel gravame, volte a confermare la "marginalità" del ruolo assunto dalla Cassani Denise, sulla quale, al contrario, il Giudice penale ha puntato per l'assoluzione. Ancora una volta, risulta dirimente il richiamo alla natura "contabile" della dedotta responsabilità, con la conseguenza che l'affidamento alla stessa Cassani Denise della gestione sia dei conti correnti postali sui quali erano incassati i tributi, sia del conto in cui tali provviste confluivano poi giornalmente, le ha consentito di "maneggiare" denaro pubblico in piena autonomia, almeno fino al 2015, quando in seguito all'aggravarsi della crisi societaria, la stessa è stata assoggettata alle direttive della cognata Braganti Mara. Tuttavia, anche in

tal ultimo periodo, la stessa “esecuzione” di scelte decisionali adottate dal fratello e dalla cognata appare sintomatica della piena consapevolezza dell’odierna appellante dei meccanismi fraudolenti adottati allo scopo di drenare le entrate pubbliche.

Correttamente i primi giudici hanno richiamato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche riportate nel decreto di sequestro preventivo del 4.7.2017 emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano (“Sonia dice che Denise ha il dente avvelenato con Mara, perché Mara chiede sempre a Denise di tirare su i soldi per i pagamenti ed inoltre le ha fatto aprire un conto dove depositare dei soldi da tenere per i pagamenti dei dipendenti mentre invece Mara continua a prelevare, quindi Denise si chiede a cosa è servito aprire questo conto se Mara continua a prendere”, conversazione del 7.3.2017 tra Orlandini Sonia, dipendente Duomo GPA srl, e Buraschi Ezio, usufruttuario di parte del capitale sociale di Duomo GPA srl e membro dell’associazione ANACAP). In sede di ulteriore intercettazione (interc. Prog. 22477 del 27/06/2017 tra Cassani Diego e Buraschi Ezio si legge “Diego continua dicendo che Di Benedetto ha avuto già dei riscontri favorevoli per la cordata ed attende le dichiarazioni di Denise e Claudio (i soci ndr); Castellaneta sarà un costo a carico della Duomo, mentre Nitti a carico dell'Anacap”).

D'altra parte, nella sentenza penale si legge che la teste Medri Letizia, dipendente della Duomo GPA srl dal 2003 fino al 2018, ha confermato che Denise Cassani lavorava all'ufficio contabilità, che si occupava della cassa e dei rapporti con le banche, “ma nel senso che effettuava materialmente i pagamenti” e, tuttavia, poi precisa che l'ufficio contabilità “doveva registrare gli incassi, per poi fare le rendicontazioni mensili o trimestrali sulla base delle

quali poi dovevano essere effettuati i pagamenti ai Comuni”.

Nelle dichiarazioni rese da PARISI Orietta Maria in data 14.11.2017, “ADR: Ho sentito parlare della MABRA Unipersonale Srl come società riconducibile alla DUOMO GPA ma non ho mai lavorato per la stessa. I miei referenti sono sempre stati CASSANI Diego e la sorella CASSANI Denise insieme alla Sig.ra BRAGANTI Mara”.

Le risultanze probatorie confermano che l’organizzazione societaria è stata improntata, al di là delle cariche formali, a logiche familiari, con un sostanziale coinvolgimento di tutti i protagonisti, lambendo anche il marito di Denise Cassani (socio a sua volta della Duomo GPA), al quale sono stati attribuiti benefit costosi (interc. Prog. 10515 del 1.3.2017 riportata a pg. 89 della Relazione conclusiva del 10.6.2020 (Doc. 5). Proprio il meccanismo della “duplicazione” delle posizioni debitorie poste in evidenza nella Relazione integrativa della GdF, sopra menzionata, non potevano sfuggire all’attenzione della socia addetta alla gestione dei conti.

A illuminare la connotazione “dolosa” della condotta in esame è, peraltro, la vicenda che ha colpito la società Mabra s.r.l., utilizzata per drenare denaro dalle casse della Duomo GPA. Anche in questo caso, è lo stesso Giudice penale ad evidenziare che “La maggior parte delle prestazioni che la MABRA erogò alla DUOMO GPA non risultarono essere giustificate. La società nel corso degli anni, quando le cose andavano bene, fu saccheggiata per mezzo di molteplici distrazioni e quanto riferito dal consulente tecnico della difesa, secondo cui le distrazioni rilevanti per lo stato di insolvenza avrebbero dovuto essere solo quelle successive al 2014, non deve essere condivisa, soprattutto perché nel caso di specie il cagionamento del dissesto è pacifico, poiché le cifre

distratte erano tali da non potersi ritenere irrilevanti rispetto all'andamento della società per gli anni successivi. Avendo riguardo ai compensi degli amministratori, i quali risultavano, o deliberati ex post o deliberati in misura diversa rispetto a quanto poi di fatto gli amministratori presero; in ogni caso, si trattava di compensi del tutto incongrui con la reale situazione societaria>> (così la sentenza della II Sez. di appello n. 125/2025, che trascrive quanto già ritenuto dalla precedente sentenza n. 194/2023).

Detta ricostruzione probatoria riveste significativa pregnanza in ordine al coinvolgimento, pur con le mansioni almeno prevalentemente contabili a lei assegnate (che peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, non precludono la sua qualificazione in termini di agente contabile, avendo ella comunque avuto il maneggio dei fondi), della Cassani Denise – socia della MABRA Srl – nella gestione delle due società e nella consapevole causazione (quanto meno a titolo di dolo eventuale) degli eventi per cui è causa.

L'omesso riversamento/malversazione delle entrate comunali costituisce evidentemente fonte di responsabilità amministrativo-contabile, tanto più che la Cassani, sebbene addetta alla contabilità dell'azienda, non risulta aver posto in essere condotte alternative lecite utili ad impedire l'evento dannoso o a limitarne gli effetti dannosi, pur essendosi avveduta della situazione complessiva ovvero, quantomeno, accettando il rischio di compromettere il buon esito delle riscossioni delle entrate comunali: tanto nel contesto di un consolidato sistema (c.d. "Cassani"), incentrato sull'alterazione del sistema di

gestione e rendicontazione delle somme da riscuotere per conto di una pluralità di enti locali.

Esito ricostruttivo, peraltro, derivante dalla puntuale applicazione dei principi sulla prova propri del processo (civile e) contabile, laddove, diversamente da quello penale ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio» (art. 533 cpp; cfr. Cass. Pen. S.U., 11 settembre 2002 n. 30328), opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", giudizio che si fonda sul libero convincimento del giudice sulla scorta degli elementi probatori disponibili in relazione al caso concreto (tra le tante, C. conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 28/QM/2015).

Pertanto, per come già evidenziato nelle riferite pregresse pronunzie di appello di questa Corte, detto esito ricostruttivo non integra lesione alcuna del principio del *ne bis in idem*, avuto riguardo, per un verso, alla già richiamata "pluriqualificazione" giuridica degli illeciti (penale e amministrativo-contabile, aventi differenti presupposti ed elementi costitutivi) *sub iudice*, nonché, per altro verso, alla diversa disciplina processuale-probatoria di accertamento.

L'accertamento in sede contabile, con riguardo al presente giudizio, si fonda, dunque, sul complesso della documentazione acquisita, in gran parte proveniente dal giudizio penale e vagliata alla luce dei criteri di valutazione probatoria propri del giudizio contabile, dalla quale si ricava, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che:

- la signora Cassani Denise ha avuto il "maneggio" del denaro riveniente dalla riscossione delle somme di competenza (anche) del

Comune oggetto del presente giudizio, quale connesso alla “gestione” dei conti correnti postali sui quali erano incassati i tributi, nonché del conto su cui tali provviste confluivano giornalmente;

- che la signora Cassani Denise era consapevole, quanto meno nella forma del dolo eventuale, del peculiare sistema (c.d. Cassani), di gestione utilizzato per drenare risorse pubbliche.

In particolare, quanto al profilo della gestione, (espletata prima in piena autonomia e successivamente sotto le direttive della cognata Braganti), vengono in rilievo, tra le altre, le già richiamate dichiarazioni del 27 marzo 2017, con le quali la dipendente Favia, a precisa domanda circa la persona che aveva la possibilità di visionare e operare sui conti correnti della Duomo, sui quali confluivano direttamente i tributi comunali, ha chiaramente indicato in Cassani Denise la persona cui era demandata la “gestione dei rapporti postali”, nonché precisato che *<<...il rapporto che vi ho indicato era organizzato con “svuotamenti automatici giornalieri” a favore di un rapporto gestito direttamente dalla contabilità e/o da Cassani Denise; in tal modo giornalmente quest’ultima aveva esatta contezza dell’ammontare degli accrediti >>.*

Analogamente, la dipendente Casagrande ha attribuito, nelle dichiarazioni rese in data 28 marzo 2017, alla Cassani Denise l’accesso su tutti i conti, quale amministratrice del sistema, specificando che *“negli ultimi due anni, quando si è acuita la crisi societaria, la sig.ra CASSANI Denise, a seguito di una riorganizzazione dei rispettivi ruoli, prendeva direttive dalla sig.ra BRAGANTI Mara, anche per lo svolgimento*

delle funzioni che fino ad allora erano state di sua competenza”.

Inoltre, il dipendente Servidio, nelle dichiarazioni rese il 27 marzo 2017, ha confermato che, all’interno della Duomo, la Cassani si occupava di “aspetti tributari”.

Peraltro, dette dichiarazioni trovano conferma anche nel testo di alcune intercettazioni telefoniche, quali:

- quella relativa alla conversazione del 4.4.2017, intercorsa tra Braganti e tale Maura – probabilmente una dipendente della società (*“Mara dice che spera che ieri Denise non abbia fatto troppe confusioni con i pagamenti”*) –, riportata a pag. 13 del decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Milano del 30 giugno/3 luglio 2017;
- quella relativa alla conversazione del 5.4.2017, intercorsa tra Braganti e Maura (*“Maura dice che sta guardando i saldi, Mara dice che vuole guardare se stanno salendo e dice di aver detto a terza persona (Denise ndr) di girarli tutti su Milano ma la vorrebbe strozzare perché poi fa di testa sua e il fratello (Cassani Federico Diego ndr) vuole che lavori”*), riportata a pag. 13 del già menzionato decreto di sequestro;
- quella concernente la conversazione del 4.4.2017, intercorsa tra Braganti e Falco Giovanni, formalmente consulente della Duomo (*“Mara dice che Denise parte a inizio maggio e ha detto a Fredi che sarà opportuno avere la procura notarile della vendita dalla sorella. Mara dice che fino a 2-3 la contabilità era gestita da Denise ed Orietta e poi con l’arrivo di Cavazzoni è intervenuta anche Mara perché c’erano cose che non andavano”*), riportata alle pagg. 57 e 58 della relazione della Guardia di Finanza di Milano del 12 aprile 2017, prot. n. 229918.

Anche la dipendente della “Duomo” Letizia Medri, pur avendo dichiarato che *“Denise Cassani lavorava all’ufficio contabilità, si occupava della cassa e dei rapporti con le banche, ma nel senso che effettuava materialmente i pagamenti”*, ha nel contempo precisato che *“L’ufficio contabilità doveva registrare gli incassi, per poi fare le rendicontazioni mensili o trimestrali sulla base dei quali dovevano essere effettuati i pagamenti ai Comuni”* (in questi termini, le dichiarazioni della Medri, riportate a pag. 26 della sentenza del Tribunale penale di Milano n. 6857/2022).

Pertanto, ritiene il Collegio che la ritenuta marginalità o esecutività del ruolo attribuito alla Cassani Denise all’interno della Duomo, non possa elidere, per sé sola e alla luce delle molteplici suddette evidenze, la specifica responsabilità contabile qui in rilievo, incentrata sull’espletamento, da ritenersi qui acclarato per quanto già evidenziato, di un’attività di gestione/maneggio di risorse finanziarie pubbliche.

Analogamente, la consapevolezza (almeno nella forma del dolo eventuale), in capo alla sig.ra Cassani, dell’attività di *mala gestio* (ovvero di irregolarità nell’attività di riscossione e riversamento dei tributi locali), quanto meno a livello macro, risulta confermata da una pluralità di elementi, presenti nel fascicolo del giudizio.

Innanzitutto, possono esse richiamate le già riportate intercettazioni della conversazioni intercorse in data 4 e 5 aprile 2017 con Braganti e tale Maura.

Inoltre, può utilmente esser richiamata la già riportata (e inserita a

pag. 9 del decreto di sequestro preventivo penale del 30 giugno/3 luglio 2017) intercettazione della conversazione telefonica intercorsa, il 7 marzo 2017, tra la sig.ra Orlandini, dipendente della “Duomo”, e il sig. Buraschi, usufruttuario di parte del capitale sociale della “Duomo” medesima.

Inoltre, le dichiarazioni rilasciate in data 28 marzo 2017 dalla dipendente Casagrande fanno esplicito riferimento a modalità irregolari di gestione delle somme rivenienti dalle riscossioni effettuate per conto dei Comuni, tali da non poter ragionevolmente sfuggire alle persone, come la Cassani, addette alla gestione dei relativi conti.

Dette dichiarazioni riferiscono che <<...*Soprattutto nell’ultimo anno e mezzo/due anni della mia collaborazione presso la Duomo a decorrere dal quale individuo il periodo di crisi societaria, vi era una commistione nella gestione del conto corrente “padre” nel senso che questo veniva utilizzato per far fronte alle urgenze cui ho fatto sopra riferimento, indipendentemente dalla specificità della provvista, più semplicemente venivano utilizzate le riscossioni dei tributi di un Comune per definire le urgenze relative ad un altro Comune*>>.

Dall’esame degli atti emerge, dunque, per un verso, la peculiare modalità di gestione propria del “sistema Cassani” (assenza di conti specificatamente dedicati a ogni singolo Comune, svuotamento periodico dei conti su cui confluivano i tributi locali in favore di un conto “padre” della società, utilizzato nella totale confusione e promiscuità contabile, per “riequilibrare” le posizioni tra i diversi

Comuni, continui drenaggi di risorse verso la Mabra srl, di cui la Cassani era socia), nonché, nel contempo, la circostanza che la signora Cassani Denise ha pacificamente operato sui menzionati conti, così confermando il dato della gestione/maneggio (quantomeno in via di fatto) delle risorse, con la consapevolezza delle modalità “irregolari” di tale gestione e del (quantomeno probabile, con accettazione del rischio) danno alle casse dei Comuni.

Nozione di “maneggio” che, peraltro, secondo giurisprudenza contabile, deve interpretarsi estensivamente, così da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre direttamente (Corte conti, Sez. I App., n. 324/2008).

Peraltro, l’operato della Cassani Denise assume evidente rilievo concausale rispetto alle condotte dei soggetti già condannati in prime cure.

Sussistono, dunque, gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile (quest’ultima accertabile anche secondo il rito del giudizio di responsabilità amministrativa, a norma dell’art. 148, commi 5 e 6, c.g.c.; in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 281/2018), che ovviamente concorre con quella della società concessionaria del servizio di riscossione (nel caso di specie, la società “Duomo”) e degli altri agenti contabili (i coniugi Cassani), in applicazione delle disposizioni recate

dall'art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dagli artt. 178 e ss. del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, e dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Peraltro, in via generale, gli agenti contabili, per andare esenti da responsabilità, hanno l'onere di comprovare che le mancanze o la diminuzione del denaro/valori maneggiati siano determinati per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili, e giammai per propria negligenza, imprudenza e/o imperizia (art. 194, commi 1 e 2, r.d. n. 827/1924).

Pertanto, ritiene il Collegio, in accoglimento dell'appello della Procura regionale, che debba riconoscersi la responsabilità anche della Cassiani Denise per il danno contestato, correttamente quantificato, prima dalla Procura regionale e quindi dalla sentenza gravata in euro 10.361,00, sulla base di riscontri oggettivi risultanti dalla documentazione comunale e, peraltro, non puntualmente contestati in questa sede dall'appellata incidentale.

Ovviamente, la responsabilità della sig.ra Cassani Denise Federica Fredi riveste natura solidale rispetto a quella della società Duomo S.r.l. in fallimento e dei sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, trattandosi di un'ipotesi di compartecipazione dolosa (ex art. 1, comma 1-quater, legge 20/94) alla causazione del danno contestato dalla Procura regionale.

Pertanto, e conclusivamente, ritiene il Collegio di dover accogliere l'appello incidentale proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza di primo grado gravata, e, per l'effetto, di dover condannare

la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi al pagamento, in favore del Comune e in solido con la Soc. Duomo GPA S.r.l. in fallimento, con il sig. Cassani Diego Federico e con la sig.ra Braganti Mara Nadia, della somma complessiva di euro 9.000,40, oltre rivalutazione monetaria (calcolata dalla data dell'atto introduttivo del giudizio, così come richiesto dalla procura) e sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali sulla somma così rivalutata (calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo).

Trattandosi di responsabilità dolosa, non può essere applicato, secondo pacifica giurisprudenza, il potere riduttivo in favore dell'appellata incidentale.

[4] Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., l'accoglimento dell'appello comporta:

-la condanna della sig.ra Cassani Denise Federica Fredi al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in solido con la Soc. Duomo GPA S.r.l. in fallimento, il sig. Cassani Diego Federico e la sig.ra Braganti Mara Nadia;

-la condanna della sig.ra Cassani Denise Federica Fredi al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, come quantificate nella parte dispositiva della presente decisione, nella misura di 1/3 delle stesse (mentre i restanti 2/3 sono oggetto della compensazione già statuita nei confronti del sig. Cassani Diego Federico e della sig.ra Braganti Mara Nadia).

P.Q.M.

- la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sui giudizi di appello iscritti al n. **61306** del ruolo generale:

- RIUNISCE gli appelli proposti dai sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia e dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 85/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche;

- DICHIARA l'improcedibilità dell'appello principale proposto dai sigg.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia avverso la sentenza n. 90/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche;

- COMPENSA, nei confronti dei sig.ri Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, le spese relative al presente grado di giudizio, nella misura di 2/3 delle spese complessive;

- ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dalla Procura regionale per le Marche avverso la sentenza n. 90/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche e, per l'effetto:

- CONDANNA la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi al pagamento, in favore del Comune di Petriano (PU) e in solido con la Soc. Duomo GPA S.r.l. in fallimento, il sig. Cassani Diego Federico e la sig.ra Braganti Mara Nadia, della somma complessiva di euro 9.000,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma così rivalutata (calcolati come in motivazione);

- CONDANNA la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in solido con la Soc. Duomo

GPA S.r.l. in fallimento, il sig. Cassani Diego Federico e la sig.ra Braganti Mara Nadia;

- CONDANNA la sig.ra Cassani Denise Federica Fredi al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio nella misura di 1/3 delle spese complessive e, dunque, nella misura di euro 122,67 (centoventidue/67).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026.

IL MAGISTRATO RELATORE

Natale Longo

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 07/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente